

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1292

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 30 luglio 1987

Sottoposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri al giudizio della magistratura ordinaria per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge è simmetricamente collegata, anche dal punto di vista funzionale e tecnico, oltre che per le ragioni di moralizzazione che postula, all'altra già presentata dal MSI-destra nazionale ed intitolata « Abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione » (atto Camera n. 1076) che prevede la soppressione delle immunità previste per senatori e deputati.

L'articolo 96 della Costituzione stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri siano posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per « reati » commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Abbiamo posto tra virgolette la parola reati in quanto il termine va contrapposto, all'altra « atti » contenuta nel secondo comma dell'articolo 95, per cui i ministri sono collegialmente responsabili per gli « atti » del

Consiglio dei ministri, ed individualmente per quello dei loro dicasteri.

Gli « atti », in caso di responsabilità, sono sanzionati « politicamente » dalle Camere, mentre i « reati » dovrebbero, per contrapposto, ricadere nell'ambito delle norme penali.

Ma questo non avviene perché, nel caso di un Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro, fra la norma penale — che non dovrebbe escludere alcun cittadino — e la relativa sanzione, si pone quella specialissima procedura della « messa in stato d'accusa » da parte del Parlamento, in seduta comune.

Si tratta di una procedura complessa i cui momenti essenziali sono i seguenti:

a) se il pubblico ministero, nel corso d'una istruzione preliminare o sommaria, oppure il giudice ordinario militare, in qualsiasi stato o grado d'un processo, ritiene che il fatto integri la ipotesi d'un reato commesso dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati;

b) il Presidente della Camera, a sua volta, trasmette gli atti ad una apposita Commissione, detta « inquirente » (per brevità tralasciamo le norme per la sua costituzione), composta da 10 deputati e 10 senatori;

c) la Commissione inquirente, se del caso esperite sommarie indagini, quando ritiene che la notizia del fatto sia manifestamente infondata delibera l'archiviazione;

d) oppure la Commissione dichiara aperta l'inchiesta e procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri del pubblico ministero nell'istruzione sommaria;

e) ad inchiesta conclusa può deliberare di « non doversi procedere »;

f) se detta deliberazione non è approvata, la Commissione presenta al Parlamento apposita relazione, con tutte le indicazioni necessarie, e nomina uno o più relatori per sostenere la discussione davanti al Parlamento;

g) se la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento non chiede « di non doversi procedere », il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune, per la discussione che inizia con la relazione orale della Commissione;

h) esaurita la discussione generale, vengono poste in votazione a scrutinio segreto le conclusioni della Commissione inquirente;

i) se la votazione è stata favorevole alla « messa in stato d'accusa », il Presidente della Camera trasmette l'atto di accusa alla Corte costituzionale, e comunica i nomi dei cosiddetti « commissari d'accusa » che la sosterranno davanti la Corte;

l) il Presidente della Corte costituzionale fa notificare l'atto d'accusa all'imputato e convoca la Corte in pubblica udienza (tralasciamo le modalità relative alla particolare composizione che deve avere in tali casi la Corte);

m) la Corte procede all'istruzione della causa;

n) chiusa l'istruzione, si apre il dibattimento, e la Corte decide sulle eventuali questioni preliminari. Indi il giudice relatore svolge la relazione; si procede all'interrogatorio, all'assunzione di prove; cui fa seguito la requisitoria dei commissari d'accusa, e le ragioni della difesa;

o) chiuso il dibattimento la Corte in Camera di consiglio decide;

p) contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Questa, in concisa sintesi, una procedura estremamente garantista, farraginoso, che può forse avere una sua giustificazione per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica, ma è evidentemente anacronistica ed assurda per un reato, ad esempio, d'interesse privato in atti d'ufficio di un Ministro, o per reati similari. D'altro lato appare illegittimo che, mentre un amministratore comunale, provinciale, regionale, accusato dello

stesso reato dopo la prima sentenza può adire altri due gradi della magistratura, il Ministro che — malgrado tutta la faraonica procedura — può sempre essere innocente, dopo la sentenza della Corte costituzionale non può ricorrere in seconda o in terza istanza. Prima è agevolato (possiamo ben dirlo) da un procedimento ultra-garantistico, poi, al momento finale, affossato senza alcuna possibilità d'appello, salvo il remoto caso di fatti o prove nuove.

Siamo moralmente e giuridicamente persuasi e convinti che procedure del genere debbano essere abrogate, oltretutto perché la pubblica opinione nella sua sensibilità le respinge, e soprattutto perché se la legge deve essere eguale per tutti lo sia effettivamente, proprio a cominciare dagli stessi ministri che non dovrebbero adontarsi di vedersi collocati al livello di tutti gli altri cittadini di fronte alla giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 96. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono giudicati dalla magistratura ordinaria ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di attentato alla Costituzione o di alto tradimento, è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio regolamento ».

2. Il primo comma dell'articolo 13 della citata legge costituzionale n. 1 del 1953 è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa ».

ART. 3.

1. L'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è abrogato.

ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 è abrogato.